

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CHIMICO DISCIPLINA DI "CHIMICA ANALITICA" IN AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione prende visione delle norme di legge che regolano il presente concorso e prende atto che esso è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs 502/92, modificato ed integrato dal D.Lgs 229/99 e del D.P.R. 483/97.

Viene poi data lettura dell'art 47 del D.P.R. 483/97 e la Commissione prende atto che dispone complessivamente di 100 punti da attribuire ai candidati, così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame;

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| – titoli di carriera | punti 10 |
| – titoli accademici e di studio | punti 3 |
| – pubblicazioni e titoli scientifici | punti 3 |
| – curriculum formativo professionale | punti 4 |

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 10

Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Max Punti 3

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- f) dottorato di ricerca attinente, punti 2,00
- g) Master universitario attinente della durata di almeno un anno accademico, punti 0,50
- h) Corso di perfezionamento universitario attinente della durata di almeno un anno accademico, punti 0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate integralmente alla domanda. Costituiscono oggetto di valutazione articoli, capitoli di libro lettere all'editore, comunicazioni orali, abstract e poster allegati integralmente alla domanda.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Max Punti 4

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Il punteggio attribuito dalla Commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sotto specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).

Saranno oggetto di valutazione, se adeguatamente documentate:

- Attività lavorativa attinente al profilo a bando svolta, presso Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro non subordinato (Libera Professione, assegnista di ricerca, borsa di studio, interinale);
- Partecipazione a corsi di formazione in qualità di relatore e/o uditore allegando il relativo certificato di partecipazione.

Non sono oggetto di valutazione, in quanto non rispondenti ai criteri dianzi esposti, i titoli non rientranti tra quelli sopra indicati. Tra essi rientrano ad esempio:

- Servizio presso privati e/o cooperative, e attività di docenza;
- Attività Libero Professionale presso privati ed enti privati accreditati e/o cooperative;
- Attività di volontariato;
- Attività di tirocinio;

- Idoneità;
- Premi ecc.

Si precisa, altresì, che non sarà valutata nessuna altra attività non rientrante in quelle sopra specificate.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- il periodo di tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico, previsto come requisito di d'accesso in alternativa alla specializzazione, sarà sottratto dai periodi lavorativi di minor valore prestati sia presso le ARPA che presso gli enti del servizio sanitario nazionale, qualora dalla documentazione prodotta dal candidato e in particolare dalle sue autodichiarazioni emerga che nel corrispondente periodo di servizio lo stesso abbia svolto funzioni proprie della professione sanitaria di chimico;
- i periodi di servizio saranno valutati nella sezione Curriculum qualora il candidato abbia correttamente dichiarato la tipologia contrattuale, le date di inizio e di fine, l'ente presso il quale ha prestato l'opera e la qualifica posseduta;
- i servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- i certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande né titoli non ancora conseguiti entro tale termine;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi, tirocini curriculari e frequenze volontarie;
- non saranno valutati titoli di studio non ancora conseguiti;
- non saranno valutate attività non attinenti; non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).